CAMERA DEI DEPUTATI N. 6172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINO, SAVELLI, ALEFFI, AMATO, ANEDDA, ANGELONI, ARACU, ARMANI, ARMAROLI, BACCINI, BAMPO, BECCHETTI, BERGAMO, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BIONDI, BONO, BUTTI, CALDERISI, NUCCIO CARRARA, CASCIO, CASINI, COLA, COLLAVINI, COLLETTI, COSTA, D'ALIA, DE LUCA, DEL BARONE, DEODATO, DIVELLA, FEI, FILOCAMO, FINO, FIORI, FOLLINI, FOTI, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRATTINI, FRAU, GALATI, GALEAZZI, GARRA, GAZZILLI, GIANNATTASIO, ALBERTO GIORGETTI, GIOVANARDI, GIUDICE, GIULIANO, LANDI, LIOTTA, LORUSSO, LUCCHESE, MAIOLO, MALGIERI, MARINACCI, MARTINI, MASI, MASIERO, MASSIDDA, MATACENA, MELOGRANI, MENIA, MICHELINI, MIGLIORI, MISURACA, MORSELLI, NAN, NICCOLINI, CARLO PACE, PAGANO, PAGLIUCA, PALMIZIO, PALUMBO, PERETTI, PIVA, POSSA, RALLO, REBUFFA, RICCIO, RIVOLTA, RODEGHIERO, ROSSETTO, SANZA, SCARPA BONAZZA BUORA, SIMEONE, STAGNO d'ALCONTRES, TARADASH, TASSONE, TRANTINO, URBANI, URSO, VALDUCCI, ZACCHERA

Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati

Presentata il 22 giugno 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole impedire ai magistrati l'assunzione di incarichi incompatibili con un esercizio efficiente ed imparziale delle loro ordinarie funzioni giudiziarie.

Nei Paesi a tradizione democratica e liberale non è nemmeno pensabile che a un giudice sia consentito assumere incarichi e svolgere attività diversi da quelli propri della sua delicata funzione. In Italia, invece, sono numerosissimi gli incarichi non giudiziari che i magistrati possono svolgere: arbitrati molto lucrativi, per esempio, o incarichi professionali all'interno di Ministeri ed enti pubblici.

È evidente che l'attribuzione di questi veri e propri privilegi non è frutto della casualità ma di richieste specifiche prove-

nienti da ambienti esterni alla magistratura: intrecci di interessi, non sempre limpidi, si creano fra magistrati, partiti politici e altri centri di potere; rapporti e legami che possono da un momento all'altro divenire fonte di inevitabili sospetti e causa di perdita di credibilità per i magistrati coinvolti. Da questi intrighi non possono non uscire compromesse le garanzie di autonomia che il magistrato deve sempre essere in condizione di offrire alla società. La presente proposta di legge non è dunque « contro » la magistratura, ma « per » la magistratura e le sue vere, fondamentali funzioni.

La magistratura italiana, oggi, gode di una reputazione poco solida, e fra le disfunzioni strutturali del « sistema-giustizia » rientrano anche quelle addebitabili a comportamenti e metodi di lavoro inadeguati degli stessi magistrati. Essi tendono troppo spesso a separarsi dalla società civile, così come accade ai politici, in una sfera sempre più corporativa e di privilegio, sottratta al giudizio ed al controllo della gente: l'irresponsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, la carriera automatica per anzianità, gli altissimi emolumenti addirittura superiori a quelli dei parlamentari, il doppio lavoro profumatamente pagato, sono tutti elementi di preoccupazione di cui non si può non tener conto, soprattutto in difesa della dignità della grande maggioranza di magistrati onesti e scrupolosi, che svolgono il proprio lavoro – e solo quello – nella più ampia libertà e autonomia di giudizio e con indubbia professionalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura » sono soppresse;

b) il terzo comma è abrogato.

DDL13-6172
Lire 500